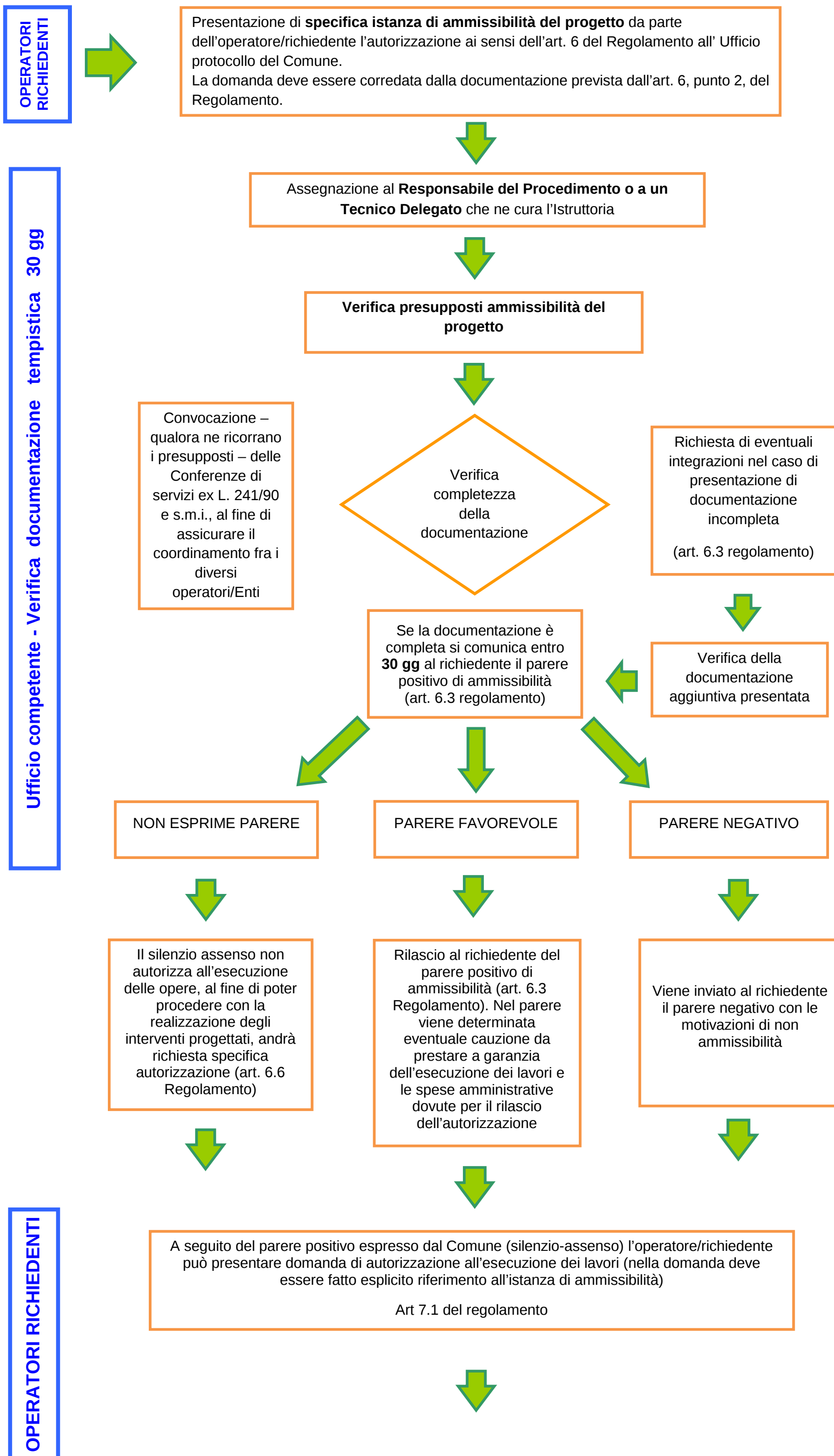


PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DI LAVORI SU SUOLO PUBBLICO

art. 6 e seguenti del "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEL SOTTOSUOLO" Comunale Vigente



OPERATORI
RICHIEDENTI

Presentazione di specifica istanza di richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori
art. 7.1 del Regolamento

Ufficio competente - Verifica procedura temp. 30 gg

Verifica completezza iter procedurale ed eventuale sospensione qualora venga richiesta della documentazione aggiuntiva necessaria per il rilascio del provvedimento (art. 7.4 del Regolamento)

NON ESPRIME PARERE

PARERE FAVOREVOLE

l'autorizzazione si ritiene concessa
(art. 7.4 del Regolamento)

Rilascio autorizzazione all'esecuzione dei lavori
(art. 7.4 del Regolamento)

Previa presentazione di idonea cauzione o fidejussione a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e del corretto ripristino delle aree pubbliche "manomesse" e comunque del rispetto di quanto eventualmente prescritto nell'autorizzazione

L'operatore potrà iniziare i lavori entro il trimestre successivo al rilascio dell'autorizzazione (ovvero entro il semestre successivo in caso di rilascio di autorizzazione da parte di altri enti proprietari o gestori (Città Metropolitana, ANAS, etc.), salvo diversi limiti temporali fissati dal provvedimento in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento o della programmazione annuale (il termine è mutabile anche in caso di silenzio-assenso e di acquisizione da parte degli operatori del necessario titolo abilitativo. Art. 14.1 del regolamento).
E' fatto obbligo prima dell'inizio lavori, ottenere il rilascio da parte dell'ufficio di P.L. dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico e al conseguente pagamento della tassa occupazione del suolo pubblico (quando dovuta).
Entro il periodo di validità del provvedimento rilasciato, l'operatore avrà la facoltà di chiedere, per un massimo di n. 2 volte e motivandone le cause, il differimento dei termini di inizio lavori, trascorsi i quali l'atto cesserà la propria efficacia.

PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE DI INTERVENTI DI URGENZA

Per gli interventi d'emergenza (ripristino del servizio a seguito di un guasto) l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area, sarà eseguito immediatamente dopo idonea tempestiva comunicazione via pec inviata all'amministrazione competente e se necessario agli organi di vigilanza stradale e si intenderanno automaticamente autorizzati.

(Art 8.2 del Regolamento)

INTERVENTI LIMITATI (DI PICCOLA ENTITA')

(Art. 8.1 del Regolamento)

Per i lavori di piccola entità che non comportino scavi e non siano collegabili ad altri interventi di scavo consecutivo (es. apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra reti longitudinali dei fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci di utenza, infilaggio cavi, etc.) non è necessario richiedere autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico (ma solo l'attivazione della procedura di occupazione)



IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONE

In merito alle specifiche disposizioni fissate dalla normativa vigente in materia al rilascio dei provvedimenti si evidenziano le tempistiche e le modalità modificative/integrative dei procedimenti sopra riportati, per le istanze presentate dagli operatori di Impianti Elettrici e di Telecomunicazione.

Art 9 del Regolamento



OPERATORI DI IMPIANTI ELETTRICI

Premesso che per gli elettrodotti di distribuzione di energia elettrica non facenti parte della rete di trasporto nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio viene rilasciata dalla Città Metropolitana, non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione per la costruzione di Impianti di B.T. (fino a 1000 V) che si diramano entro un raggio di mt. 800 da un impianto di M.T., l'operatore è comunque sempre tenuto a presentare all'amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori istanza di autorizzazione.



OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONE

Le istanze presentate si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte dell'amministrazione entro 90 gg dalla presentazione dell'istanza.

(Rif. D.lgs n. 259/2003 Art. 87 c.9)

Per lavori di scavo di lunghezza inferiore a mt. 200 il termine di cui al punto precedente è ridotto a 30 gg.

In alternativa all'istanza, gli operatori potranno presentare all'Amministrazione richiesta di idoneo titolo abilitativo.

I presenti lavori sono esclusi da cauzione/polizza fidejussoria prevista dalla (Delibera di G. C. n. 26/2022), ai sensi del D.Lgs n. 259/2003 e dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2016 "Codice delle Comunicazioni elettroniche" di attuazione della direttiva UE 2014/61/UE.